LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1954, n. 342.

Nuove norme sulla imposta di pubblicità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, che delega al Governo l'emanazione di nuove norme sull'imposta di pubblicità;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 126, che fissa al 30 giugno 1954 il termine per l'emanazione delle dette norme;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita ai sensi dell'art. 7 della su citata legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il bilancio;

Decreta:

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

La pubblicità, attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma nel territorio della Repubblica, è soggetta ad una speciale imposta nella misura e nei modi previsti dal presente decreto.

Art. 2.

L'imposta di cui al precedente articolo è fissa, graduale o proporzionale.

L'imposta fissa colpisce in un'unica misura la pubblicità di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essa.

L'imposta graduale è stabilita in una misura che varia secondo il numero, le dimensioni, la durata ed altri elementi connaturali all'oggetto imponibile.

L'imposta proporzionale è ragguagliata, mediante una percentuale costante, al corrispettivo della pubblicità.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale, le frazioni dell'imponibile inferiori alle cento lire si considerano come un centinaio intero.

Gli importi dovuti a titolo d'imposta fissa o graduale e le aliquote d'imposta proporzionale sono stabiliti per ciascuna specie di pubblicità nell'annessa tariffa (allegato *A*).

Art. 3.

La imposta sulla pubblicità si corrisponde o in modo ordinario con l'applicazione di marche da bollo o in modo straordinario con l'applicazione del bollo a punzone da parte degli Uffici del registro o in modo virtuale mediante pagamento del tributo agli stessi Uffici.

Le marche debbono essere annullate direttamente dagli interessati con la data scritta oppure impressa con perforazione o con bollo ad inchiostro grasso o copiativo parte sul foglio e parte sulla marca.

La marca deve essere apposta sulla parte visibile del foglio.

L'apposizione del bollo a punzone viene eseguita dagli Uffici del registro a ciò autorizzati.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare con proprio decreto la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di uno speciale bollo a punzone e di speciali marche da servire esclusivamente per la riscossione della imposta sulla pubblicità.

Alla distribuzione ed alla vendita delle predette marche si applicheranno le norme vigenti in materia di distribuzione e vendita di valori bollati.

Art. 4.

E' vietato:

1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone;

2) di scrivere sulla marca tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e nei modi previsti;

3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4) di apporre ed annullare le marche in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

Art. 5.

L'imposta prevista dal presente decreto non è compresa nell'abbonamento alle tasse ed imposte indirette sugli affari del quale fruiscono a norma delle vigenti disposizioni, taluni istituti ed enti.

TITOLO II

Disposizioni relative agli avvisi al pubblico

Art. 6.

La imposta sugli avvisi fatti su carta o cartone e sulle decalcomanie e vetrofanie si corrisponde, giusta le prescrizioni della annessa tariffa (allegato *A*), a mezzo di marche o di bollo a punzone.

Art. 7.

Per gli avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e per gli avvisi luminosi o illuminati l'imposta prevista dalla tariffa (allegato *A*) è dovuta trimestralmente in base ad apposita denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione gli avvisi devono essere affissi o esposti.

La denunzia deve contenere il numero, l'oggetto e le dimensioni degli avvisi, il luogo e la durata della affissione o esposizione.

Per la pubblicità effettuata in più circoscrizioni di Uffici del registro la denunzia di cui sopra potrà essere presentata all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno domicilio o sede coloro che intendono affiggere o esporre gli avvisi, tabelle e targhe.

In tal caso alla denunzia deve essere allegato l'elenco dei Comuni nei quali viene eseguita la pubblicità, con l'indicazione del numero e delle dimensioni degli avvisi da affiggere o da esporre in ciascun Comune, specificando il numero degli avvisi la cui affissione o esposizione deve essere autorizzata dalle Amministrazioni comunali e quelli per i quali tale autorizzazione non sia richiesta.

Per la pubblicità concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e della Azienda nazionale autonoma delle

strade statali, la denunzia deve essere presentata dalle dette Amministrazioni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo e delle dimensioni degli avvisi, tabelle e targhe da affiggere o da esporre. L'imposta, è dovuta dalle stesse Amministrazioni anche per la pubblicità eseguita per conto di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.

Art. 8.

La denunzia di cui all'articolo precedente è fatta in duplice esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Essa deve essere presentata anteriormente all'inizio della pubblicità e vale per il trimestre in corso. Per trimestri s'intendono i periodi dell'anno che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

Gli estremi della quietanza di pagamento devono annotarsi su entrambi gli esemplari della detta denunzia, di cui uno viene restituito al denunziante. Questi deve conservarlo finchè dura l'esposizione degli avvisi e deve esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.

Ove negli ultimi dieci giorni del trimestre non venga data disdetta al competente Ufficio del registro, la denunzia s'intende tacitamente rinnovata ed il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.

E' consentito il pagamento anticipato dell'imposta per l'intero anno solare e non ne è ammesso il rimborso ove la pubblicità venga a cessare per qualsiasi causa nel periodo per il quale il tributo è stato corrisposto.

Art. 9.

Per gli avvisi distribuiti a scopo pubblicitario — volanti, a mano o per posta — l'imposta si corrisponde mediante denunzia in doppio esemplare, da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è domiciliata la persona o ha sede la ditta nel cui interesse è fatta la distribuzione e prima che questa si effettui. La denunzia deve contenere l'indicazione del numero e dell'oggetto degli avvisi nonchè la durata della distribuzione e deve essere corredata, per gli avvisi stampati o litografati, dal bollettino o buono di consegna rilasciato dalla tipografia.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

Un esemplare della denunzia, munito degli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta, deve essere restituito al denunziante perchè questi possa provare, durante e dopo la distribuzione, di avere assolto il tributo.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per la pubblicità effettuata da aerei con lancio di manifestini o di oggetti pubblicitari, con avvisi o disegni fumogeni, striscioni e simili.

Art. 10.

Per la pubblicità stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte da giuoco, scatole di fiammiferi, pacchetti di sigari e sigarette ed altri generi di monopolio, moduli della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonchè quella stampigliata a cura della detta Amministrazione sulla corrispondenza, l'imposta di cui all'art. 7, lettera *b*) della tariffa (allegato *A*) è dovuta in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha domicilio o sede la persona, ente o impresa assuntrice della pubblicità.

La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

L'imposta è dovuta dal detto assuntore della pubblicità sul corrispettivo fatturato per la pubblicità stessa, con diritto di rivalsa verso il committente.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale deve essere restituito al denunziante che deve conservarlo per il periodo di anni cinque.

TITOLO III

Disposizioni relative alle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe

Art. 11.

L'imposta per la pubblicità a mezzo di inserzioni a pagamento in giornali, riviste ed altre stampe è dovuta dall'editore o dalla ditta, impresa o società pubblicitaria che provvede all'inserzione con diritto di rivalsa verso il committente.

Essa è commisurata all'importo riscosso per la prestazione pubblicitaria e, per le inserzioni eseguite in reciprocità, all'importo equivalente calcolato in base al prezzo di tariffa.

Tali importi devono risultare da appositi e distinti bollettari a madre e figlia.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni cinque e devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità per l'uso dei bollettari.

Art. 12.

Per i giornali quotidiani può essere consentito l'uso contemporaneo di più di uno dei bollettari di cui al precedente art. 11.

L'autorizzazione è accordata dall'Intendenza di finanza su domanda della Direzione del giornale o della società assuntrice della pubblicità.

Art. 13.

Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta alla settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni.

Per le pubblicazioni diverse da quelle di cui sopra non è fatto obbligo di pubblicare le tariffe ma queste dovranno essere, dai rispettivi editori, notificate all'Ufficio del registro competente entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione. Le variazioni nelle tariffe devono, del pari, essere notificate entro dieci giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 14.

La imposta sulle inserzioni nei giornali, riviste ed altre stampe deve essere corrisposta in modo virtuale presso l'Ufficio del registro del Comune ove vengono effettuate le pubblicazioni, mediante denunzia trimestrale.

La denunzia, da farsi in doppio esemplare, si presenta a trimestri maturati, entro venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve indicare distintamente gli importi delle somme risultanti dai bollettari di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Il pagamento deve essere eseguito all'atto della presentazione della denunzia.

Ove l'imponibile annuo superi i cinquecento milioni di lire è in facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare il pagamento della imposta in base a liquidazione provvisoria soggetta a conguaglio.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda, dichiarando, in via presuntiva, le somme che dovranno essere riscosse nel corso dell'anno per inserzioni pubblicitarie.

Sulla base della dichiarazione presentata ed a seguito della autorizzazione ministeriale, l'Ufficio del registro competente procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta gli interessati devono entro il mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro una dichiarazione attestante le somme riscosse nell'anno precedente. L'Ufficio procede alla liquidazione definitiva della imposta dovuta per il detto anno conteggiando le differenze a debito o a credito degli interessati, nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, e, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è concessa a tempo indeterminato e si intende revocata ove l'imponibile definitivo non superi i cinquecento milioni di lire. Qualora gli interessati intendano rinunziare alla autorizzazione dovranno darne notificazione scritta all'Ufficio del registro entro il 31 dicembre.

TITOLO IV

Disposizioni relative alla pubblicità cinematografica, radiofonica, televisiva e ambulante

Art. 15.

L'imposta per la pubblicità a mezzo proiezioni cinematografiche è dovuta da chiunque si assume l'obbligo di provvedere alla proiezione sia direttamente che a mezzo di terzi con diritto di rivalsa verso il committente.

Essa è commisurata al corrispettivo della proiezione pubblicitaria che deve risultare da appositi bollettari a madre e figlia.

Detti bollettari devono essere vidimati, prima di essere posti in uso, dall'Ufficio del registro, che deve attestare sull'ultima pagina di essi il numero delle bollette che li compongono.

L'imposta è liquidata e riscossa con le norme del titolo III in quanto applicabili.

A tal fine, dal bollettario devono risultare fra l'altro l'oggetto, le caratteristiche e le dimensioni del film pubblicitario.

Su questo deve essere fatto apporre a cura del responsabile del pagamento dell'imposta, il numero e la data della bolletta e il nome e la sede della ditta che ha rilasciato la bolletta stessa.

Art. 16.

L'imposta per la pubblicità radiofonica e televisiva è dovuta da chiunque assume l'obbligo di provvedere alla pubblicità sia direttamente che a mezzo di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.

Essa è liquidata e corrisposta con l'osservanza delle norme previste dal titolo III, in quanto applicabili.

La denunzia ed il versamento dell'imposta devono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'assuntore della pubblicità. Qualora questi sia un ente od una società avente filiali o succursali, la denunzia ed il pagamento dell'imposta possono essere eseguiti all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione trovasi la filiale o succursale.

Art. 17.

Per la pubblicità ambulante prevista dall'art. 11, n. 1 della annessa tariffa (allegato *A*), l'imposta si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi in duplice esemplare all'Ufficio del registro del Comune dove si effettua la pubblicità o del domicilio del richiedente e sempre prima dell'inizio della pubblicità stessa.

Il pagamento dell'imposta si effettua al momento della presentazione della denunzia, un esemplare della quale viene restituito al richiedente con gli estremi dell'avvenuto pagamento.

Per la pubblicità ambulante effettuata a mezzo di autoveicoli, l'imposta prevista dall'art. 11, n. 2 dell'annessa tariffa (allegato *A*), si corrisponde in modo virtuale in base a denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro del distretto ove risiede il denunziante. L'Ufficio liquida e riscuote l'imposta rilasciando apposita bolletta per ogni autoveicolo.

Per la presentazione della denunzia e per il pagamento della imposta si osservano le norme del precedente art. 8.

Per la pubblicità effettuata con autoveicoli o con veicoli a trazione animale, il conducente deve fornire la prova del pagamento dell'imposta ad ogni richiesta degli organi cui è devoluto l'accertamento delle violazioni.

TITOLO V

Esazione coattiva — Esenzioni — Sanzioni — Accertamento delle violazioni — Contenzioso amministrativo e giudiziario — Prescrizione.

Art. 18.

Per la riscossione coattiva dell'imposta prevista dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'imposta di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Art. 19.

Sono esenti dalla imposta prevista dal presente decreto i mezzi pubblicitari indicati nella annessa tabella (allegato *B*).

Art. 20.

Chiunque affigga od esponga al pubblico avvisi, manifesti od altri mezzi pubblicitari, per i quali è prescritto il pagamento dell'imposta con marche o bollo a punzone, senza il pagamento dell'imposta medesima o con pagamento di imposta insufficiente, è punito con una pena pecuniaria da 4 a 10 volte l'imposta dovuta col minimo di L. 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario.

Chiunque fuori delle ipotesi previste dal precedente comma non osservi obblighi, divieti o prescrizioni del presente decreto e dell'annessa tariffa (allegato *A*) è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecunaria da L. 500 a L. 5000.

Nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale, si applicano:

1) per la omessa o tardiva denunzia una sopratassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2) per la infedele denunzia una sopratassa eguale ai sei quinti dell'imposta;

3) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una sopratassa pari al 12 % dell'imposta.

Le sopratasse di cui ai nn. 1 e 3 del comma precedente, eccettuata quella per infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito.

Art. 21.

Nei casi di falsificazione, di contraffazione e di alterazione delle marche, dei bolli a punzone e delle attestazioni di pagamento dell'imposta in modo virtuale, oltre le sanzioni previste dal Codice penale in materia di valori bollati, si applicano la pena pecuniaria e le sopratasse stabilite nel precedente articolo per il mancato pagamento dell'imposta, ove questa sia dovuta.

Le pene stabilite dall'art. 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene, per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

Art. 22.

Sono obbligati solidalmente, oltre che al pagamento del tributo, alla corresponsione delle pene pecuniarie e delle sopratasse comminate per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto:

1) per gli avvisi esposti al pubblico nell'interno o all'esterno dei negozi ed esercizi, gli esercenti ed i terzi per conto dei quali la pubblicità viene effettuata;

2) per gli avvisi su materia diversa dalla carta e per quelli luminosi o illuminati i proprietari dei beni immobili o mobili sui quali gli avvisi stessi sono affissi od esposti e i terzi per conto dei quali la pubblicità viene effettuata;

3) per le inserzioni pubblicitarie in giornali, riviste ed altre stampe l'editore e l'assuntore della pubblicità;

4) per le proiezioni pubblicitarie cinematografiche l'esercente del locale ove viene eseguita la proiezione e l'assuntore della pubblicità;

5) per le trasmissioni pubblicitarie radiofoniche e televisive l'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni e della televisione e l'assuntore della pubblicità;

6) per tutte le altre forme di pubblicità le ditte, gli enti e le imprese concessionarie che effettuano pubblicità per conto di terzi ed i loro committenti.

Fino a prova contraria si presumono committenti le persone, ditte, società o imprese cui la pubblicità si riferisce.

Resta esclusa la responsabilità solidale del committente quando la pubblicità venga concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali e nei casi di cui al precedente art. 10.

Art. 23.

Nel caso in cui non venga effettuato nei termini prescritti dal presente decreto e dall'annessa tariffa (allegato *A*) il pagamento della imposta dovuta sugli avvisi fatti con qualsiasi mezzo diverso dalla carta e sugli avvisi luminosi o illuminati, l'Amministrazione finanziaria può far rimuovere, cancellare o distruggere gli avvisi stessi, ponendo a carico dei contribuenti e delle persone solidalmente obbligate ai sensi dell'articolo 22 non solo la pena pecuniaria o la sopratassa, ma anche le spese occorse per la rimozione, cancellazione o distruzione.

Art. 24.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni contemplate nel presente decreto, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della stessa legge, l'accertamento delle violazioni è anche demandato ai funzionari dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i quali hanno diritto di accedere nei luoghi ove sono esposti avvisi al pubblico ovvero venga comunque effettuata della pubblicità. All'uopo essi debbono essere muniti di una speciale tessera di riconoscimento.

Art. 25.

Ai funzionari ed agli agenti accertatori delle violazioni al presente decreto compete sul prodotto netto della pena pecuniaria riscossa la compartecipazione nella misura stabilita dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 26.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione delle imposte e sopratasse previste dal presente decreto sono decisi dall'Intendente di finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare controverso delle imposte e sopratasse superi L. 50.000, è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del Codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Art. 27.

E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti l'imposta sulla pubblicità e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite neanche in caso di soccombenza.

Art. 28.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, pene pecuniarie e sopratasse, previste dal presente decreto si prescrive col decorso di cinque anni.

L'azione del contribuente per la restituzione delle imposte indebitamente pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni pecuniarie si prescrive col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento.

Non è ammessa, per qualsiasi motivo, la restituzione dell'imposta corrisposta con marche o bollo a punzone.

Sulle istanze di rimborso decide definitivamente in via amministrativa l'Intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio che ha introitato l'imposta, quando l'importo della imposta medesima non supera L. 50.000 ed il Ministro per le finanze negli altri casi.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29.

Restano ferme, anche nei confronti della imposta sulla pubblicità per le inserzioni in giornali, riviste ed altre stampe, e per le trasmissioni radiofoniche e televisive le disposizioni previste, in materia di bollo, dalla legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Art. 30.

Sono abrogate le disposizioni relative agli avvisi al pubblico in genere, alle inserzioni pubblicitarie sui giornali, riviste ed altre stampe, alle proiezioni pubblicitarie cinematografiche di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e disposizioni.

Resta fermo peraltro l'obbligo della conservazione dei documenti posti in essere per l'applicazione delle dette disposizioni, per il periodo di tempo ivi stabilito.

Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscono del pagamento della imposta di bollo in modo virtuale in base a denunzia od abbonamento, gli Uffici del registro, ferme restando per i rispettivi periodi di validità le denunzie presentate e le convenzioni di abbonamento stipulate, procederanno ad una nuova liquidazione della imposta tenendo conto delle aliquote risultanti dalla precedente e dalla nuova tariffa per il periodo per il quale sono state rispettivamente in vigore. Il supplemento d'imposta sarà ripartito in parti uguali, fra le rate ancora da scadere.

Gli avvisi su carta o cartone esposti al pubblico entro il 31 luglio 1954, non potranno continuare a rimanere esposti se non venga pagato il complemento di imposta, entro il 31 agosto 1954, mediante applicazione di marche o bollo a punzone. Sono esclusi dall'obbligo dell'integrazione le decalcomanie, le vetrofanie ed i manifesti incollati.

Art. 31.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° agosto 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 191. — CARLOMAGNO

TARIFFA - ALLEGATO *A*

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ SOGGETTA A IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*NOTE*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
Avvisi e manifesti al pubblico	1	Avvisi e manifesti di qualunque genere su carta o cartone affissi o esposti al pubblico compresi gli avvisi d'asta e di licitazione, decalcomanie e vetrofanie:				Marche o bollo a punzone con la osservanza delle ncrme di cui all'art. 3 del decreto. Le Intendenze di finanza possono, peraltro, autorizzare le Amministrazioni autonome dello Stato, gli Enti morali e gli Istituti di credito a pagare la imposta in modo virtuale per la pubblicità relativa alle loro attività istituzionali. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare, all'Intendenza di finanza della provincia, in cui hanno la sede principale, apposita domanda corredata: *a*) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto o ente, contenente il numero complessivo degli avvisi da affiggere, le loro dimensioni e la durata della affissione; *b*) da due fogli portanti la riproduzione dell'impronta a secco o a stampa che dovrà essere applicata agli avvisi ammessi al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Tale impronta deve contenere la indicazione dell'ente o istitutò e dell'Intendenza di finanza che dovrà concedere l'autorizzazione, nonchè la decorrenza e la durata dell'autorizzazione stessa. Sulla base della dichiarazione presentata, l'Intendenza di finanza, ove conceda l'autorizzazione, ne dà comunicazione al competente Ufficio del registro, il quale procede alla liquidazione della imposta, che deve essere corrisposta in unica soluzione e prima dell'inizio della pubblicità.	Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta, agli avvisi già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova imposta, nella misura dovuta per l'intero avviso. Sui fogli contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante imposte quanti sono gli avvisi nella misura fissata per l'intera superficie del foglio che li contiene. La durata dell'esposizione dell'avviso in mancanza di altre indicazioni, può essere determinata tenendo conto della data di annullamento della marca che di regola deve coincidere con quella in cui la esposizione ha inizio.
		1) avvisi in genere destinati a restare esposti per un sol giorno:					
		per ogni foglio di dimensione:					
		non superiore a 25 dm²		5			
		non superiore a 50 dm²		10			
		non superiore a 1 m²		20			
		superiori ad un metro quadrato per ogni metro quadrato o frazione		20			
		2) avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere esposti sino a cinque giorni;		il doppio dell'imposta di cui al n. 1			
		3) avvisi in genere destinati per la loro natura o il loro contesto a restare esposti per più di cinque giorni;		il quadruplo della imposta di cui al n. 1			
		4) avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere esposti un solo giorno;		il doppio dell'imposta di cui al n. 1			Qualora si abbiano più fotografie riflettenti un unico film o spettacolo teatrale riunite in quadro, l'imposta è ragguagliata tenendo conto dell'intera dimensione del quadro, e può essere corrisposta mediante applicazione di marche o bollo a punzone su una sola delle fotografie riunite nel quadro. Le marche ed il bollo a punzone devono apporsi sulla parte visibile esposta al pubblico.
		5) avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a rimanere esposti sino a cinque giorni;		il quadruplo della imposta di cui al n. 1			
		6) avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati per la loro natura o il loro contesto a restare esposti per più di cinque giorni.		il sestuplo dell'imposta di cui al n. 1			

segue: TARIFFA ALLEGATO *A*

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ SOGGETTA A IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*N O T E*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
segue: Avvisi e manifesti al pubblico						Per la pubblicità concessa o autorizzata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali l'imposta, anzichè dalle persone, ditte o società interessate alla pubblicità, deve essere corrisposta dalle dette Amministrazioni con le stesse modalità di cui al presente articolo e con diritto di rivalsa verso i committenti.	
	2	Avvisi distribuiti a scopo pubblicitario fino a 1000 esemplari	500			Virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 9 del decreto.	La imposta deve essere corrisposta prima della distribuzione degli avvisi e si cumula con quella di cui al successivo art. 12 qualora gli avvisi vengano lanciati da aerei.
		se gli esemplari superano i 1000 e non i 5000	1000				
		oltre i 5000	2000				
	3	Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta compresi gli avvisi e le figure pubblicitarie, dipinti o apposti su automezzi, natanti o su qualsiasi altro mezzo di trasporto: 1) avvisi in genere: per ogni avviso di dimensione:				Virtuale. Si osservano le norme contenute nel titolo II del decreto.	Gli avvisi dipinti su muri, pareti, steccati e simili devono essere circoscritti da un poligono regolare, e la imposta è liquidata e percetta in ragione della superficie totale di esso. Nel caso che l'avviso non sia in tal modo circoscritto, tutta la superficie è considerata per l'applicazione della imposta. Per i fac-simili di cui al n. 2 la imposta va corrisposta sulla superficie del poligono entro il quale l'oggetto può essere circoscritto.
		non superiore a 25 dm²		15			
		non superiore a 50 dm²		25			
		non superiore a 1 m²		100			
		superiori ad un metro quadrato per ogni metro quadrato o frazione		100			
		L'imposta è trimestrale.					
		2) fac-simili di bidoni, barattoli, bottiglie ed altri simili mezzi di pubblicità		il doppio dell'imposta di cui al n. 1			

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ SOGGETTA A IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*N O T E*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
segue: Avvisi e manifesti al pubblico	4	Tabelle e targhe distribuite dalle società di assicurazione ai propri assicurati ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle cose assicurate L'imposta è annuale.			1 ‰	Virtuale in base a denunzia da prodursi entro il mese di luglio. La imposta si applica sul 20% dello importo di cui alla voce 3ª, n. 1 premi di competenza, quale appare dall'allegato *H* dei moduli di bilancio previsto dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3878 e non anche sugli accessori di polizza che figurano alla voce IV dello stesso allegato *H*.	La imposta deve essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva distribuzione *delle tabelle e targhe.*
	5	1) Avvisi costantemente luminosi o illuminati o che siano comunque resi visibili anche di notte:				Virtuale in base a denunzia con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 7 e 8 del decreto	
		a) per avvisi non contenenti nello stesso quadro più di cinque annunzi: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione		100			
		b) per gli avvisi contenenti nello stesso quadro più di cinque e non oltre dieci annunzi distinti;		il doppio dell'imposta di cui alla lett. *a*)			
		c) per gli avvisi contenenti nello stesso quadro più di dieci e non oltre venti annunzi distinti;		il triplo dell'imposta di cui alla lett. *a*)			
		d) per gli avvisi contenenti nello stesso quadro oltre venti annunzi distinti. L'imposta è trimestrale.		il quintuplo dell'imposta di cui alla lett. *a*)			
		2) Avvisi luminosi ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti o successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro proce-					

segue TARIFFA ALLEGATO *A*

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ SOGGETTA A IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	NOTE
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
		dimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi L'imposta è trimestrale.		500			
Vetrine pubblicitarie	6	Pubblicità effettuata mediante esposizione di prodotti in vetrine site in luoghi pubblici diversi da quelli dove si svolge il commercio e la fabbricazione dei prodotti stessi: per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato della superficie della vetrina L'imposta è trimestrale.		1000		Virtuale in base a denunzia con le norme di cui agli articoli 7 e 8 del decreto.	
Inserzioni nei giornali e in altre stampe	7	*a*) Inserzioni, avvisi, annunzi, notificazioni di qualsiasi natura che vengono pubblicate a pagamento in giornali, riviste, guide, annuari, orari, periodici di qualunque genere, libri, opuscoli e altre stampe che si pubblicano nello Stato ad eccezione di quelle di cui alla lettera seguente			4 %	Virtuale con l'osservanza delle norme di cui al titolo III del decreto.	L'imposta per ogni avviso non può essere inferiore a lire 10 ed è comprensiva di quella di bollo di quietanza.
		b) Pubblicità stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte da giuoco, scatole di fiammiferi, pacchetti di sigari e sigarette ed altri generi di monopolio, moduli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni; nonchè quella stampigliata a cura della detta Amministrazione sulla corrispondenza			2 %	L'imposta si applica con le norme dell'art. 10 del decreto.	
Pubblicità cinematografica	8	Proiezioni pubblicitarie cinematografiche			12 %	Virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 15 del decreto.	L'imposta è comprensiva di quella di bollo di quietanza. Sono altresì soggette alla

segue: TARIFFA ALLEGATO *A*

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ SOGGETTA A IMPOSTA	IMPOSTE DOVUTE			MODO DI PAGAMENTO	*N O T E*
			Fisse	Graduali	Proporzionali		
							imposta controindicata le proiezioni pubblicitarie di qualsiasi specie eseguite nell'interno dei cinema o di altri locali di pubblico trattenimento sia con macchine cinematografiche che con qualsiasi altro dispositivo.
Trasmissioni pubblicitarie radiofoniche, televisive e acustiche	9	Trasmissioni pubblicitarie radiofoniche e televisive			4 %	Virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 16 del decreto.	L'imposta è comprensiva di quella di bollo di quietanza.
	10	Pubblicità sonora effettuata con installazioni fisse: per ogni giorno o frazione di giorno durante il quale la pubblicità viene eseguita e per ogni mezzo sonoro adoperato	100			Virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 9 del decreto.	Nel caso in cui la pubblicità venga eseguita nella parte esterna dei locali ove hanno sede i negozi e gli esercizi di vendita al pubblico delle merci o prodotti o di prestazione di servizio, è dovuta una sola imposta fissa indipendentemente dal numero degli altoparlanti installati a fini pubblicitari.
Pubblicità ambulante	11	1) Pubblicità con cartelli, stendardi, fac-simili di prodotti e simili installati su cicli e motocicli o trasportati da persone: per ogni giorno e per ogni persona	100			Virtuale con l'osservanza delle norme di cui all'art. 17 del decreto.	
		2) *a*) pubblicità su autoveicoli luminosa o illuminata o acustica; *b*) pubblicità con apparecchi cinematografici installati su autoveicoli; *c*) pubblicità con autoveicoli che riproducono o che portano installati fac-simili di bidoni, barattoli, bottiglie ed altri simili mezzi di pubblicità L'imposta è trimestrale	3000				L'imposta di cui al n. 2 controindicato è pure dovuta per la pubblicità eseguita con autoscafi ed assorbe quella eventualmente dovuta ai sensi del precedente articolo 3, n. 1.
Pubblicità aerea	12	Pubblicità comunque eseguita da aerei, elicotteri e simili: per ogni giorno	2000			Virtuale. Si osservano le norme previste dall'art. 9 del decreto.	

Visto, *il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

Allegato *B*

TABELLA DELLE ESENZIONI

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	*N O T E*
Pubblicità in materia civile	1	Iscrizioni, anche se luminose, destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio comprese le iscrizioni contenenti la indicazione generica di talune merci vendute nel negozio purchè abbiano relazione diretta con l'oggetto del commercio e dell'industria o professione esercitati nel locale.	L'esenzione non si estende alle iscrizioni che contengono aggiunte a carattere pubblicitario od altre indicazioni specifiche dirette a precisare persone, ditte o enti, estranei a quelle dell'esercizio in cui si effettua la vendita delle merci o prodotti.
	2	Avvisi su carta o su materia diversa dalla carta, compresi gli avvisi luminosi, esposti nei locali degli esercizi pubblici, negozi, uffici o altri luoghi aperti al pubblico per indicare i reparti o gli sportelli assegnati alle varie operazioni che si svolgono nei locali stessi, anche se l'indicazione è effettuata con mezzi sonori.	
	3	Iscrizioni dipinte o comunque eseguite sulle parti esterne dei carri, delle automobili, dei vagoni ferroviari o tramviari e degli altri mezzi di trasporto, contenenti la semplice indicazione della persona o ditta cui il veicolo appartiene, senza alcuna aggiunta a scopo pubblicitario.	
	4	Calendari, almanacchi, portacarte ed altri oggetti di carta o di cartone affissi o esposti al pubblico contenenti la semplice indicazione della tipografia o della ditta editrice senza alcuna aggiunta avente carattere pubblicitario.	Qualora invece contengano l'indicazione od una qualsiasi iscrizione della ditta che li ha commissionati è dovuta la imposta stabilita dall'art. 1 della tariffa (allegato *A*).

segue: ALLEGATO *B*

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	*N O T E*
segue: Pubblicità in materia civile	5	Cartellini o contrassegni su carta e su materia diversa dalla carta, indicanti il prezzo, la qualità e la marca delle merci esposte all'esterno o nelle mostre dei negozi, in quanto si trovino applicati sulla merce alla quale si riferiscono, nonchè i listini dei prezzi esposti all'interno dei pubblici esercizi.	Godono dello stesso trattamento di esenzione le iscrizioni, i cartellini, le etichette o contrassegni che le ditte fabbricanti usano applicare sui propri prodotti, sempre che siano apposte sulla merce alla quale si riferiscono.
	6	Quadri, specchi e calendari metallici affissi o esposti al pubblico contenenti la semplice indicazione della ditta fabbricante.	Qualora invece contengano l'indicazione della ditta che li ha commissionati od una qualsiasi iscrizione a carattere pubblicitario, è dovuta l'imposta stabilita dall'art. 3 della tariffa (allegato *A*).
	7	Mezzi sonori adoperati da venditori ambulanti, muniti della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sul luogo stesso ove si fermano per effettuare la vendita dei prodotti oggetto del loro commercio.	
	8	Avvisi compresi quelli luminosi di propaganda turistica, esposti nei treni e negli altri mezzi pubblici di trasporto, nelle stazioni, nelle vetrine ed all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e degli enti ed associazioni di interesse turistico anche se la comunicazione di tali avvisi è effettuata con mezzi sonori.	L'esenzione non ricorre nei casi in cui negli avvisi sia fatto riferimento a pubblicità commerciale.
	9	Notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a' termini delle leggi civili e commerciali si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali, nel	Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle notificazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, nei casi

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
segue: Pubblicità in materia civile		Bollettino ufficiale delle società per azioni ed in altri periodici.	di ammissione al gratuito patrocinio tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative quanto negli affari penali (art. 11, n. 5, legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio).
	10	Avvisi pubblicati a fine di convocazione delle società di mutuo soccorso registrate o no.	
	11	Frontespizi dei libri esposti in vendita.	
Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici	12	Avvisi, con qualsiasi mezzo comunicati al pubblico, nell'interesse esclusivo dello Stato e quelli relativi alle elezioni politiche ed amministrative.	L'esenzione non compete alle Amministrazioni autonome dello Stato ed alle Aziende di Stato per la pubblicità *riguardante la rispettiva* Amministrazione economica e patrimoniale.
	13	Avvisi sacri, anche luminosi o comunicati con mezzi sonori, aventi per iscopo l'esercizio del culto, di funzioni religiose, nonchè quelli relativi al governo spirituale dei fedeli, comprese le trasmissioni radiofoniche a tali fini effettuate.	
	14	Avvisi, con qualsiasi mezzo comunicati al pubblico, per inaugurazione di monumenti pubblici, per mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e locali, per aperture di scuole private gratuite, per divulgazione di corsi e programmi di scuole governative e di università, per commemorazioni patriottiche nazionali, nonchè quelli concernen-	

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
segue: Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici		ti la incolumità, l'igiene, la sicurezza delle persone e quelli della Croce Rossa e di altri enti o comitati costituiti per promuovere la profilassi di malattie sociali.	
	15	Giornali murali aventi esclusivo carattere di notiziario politico.	Si considerano giornali murali i periodici caratterizzati da un titolo costante esclusivamente destinati alla affissione in luoghi prestabiliti, in apposite mostre o vetrine presso sedi di associazioni, enti o partiti.
	16	Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori relativi a spettacoli cinematografici, teatrali o trattenimenti sportivi, indetti dall'ENAL nei casi in cui ai sensi del decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 (tabella allegato *A*, n. 77 e 79) è prevista la esenzione della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza.	
	17	Avvisi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe la cui spesa sia a carico dello Stato.	L'esenzione non compete alle Amministrazioni autonome dello Stato ed alle Aziende di Stato per la pubblicità riguardante la rispettiva amministrazione economica e patrimoniale.
	18	Avvisi relativi a funzioni di culto, inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.	
	19	Avvisi di qualsiasi genere delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di com-	

segue: ALLEGATO B

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
segue: Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici		mercio, Opere pie ed altri Enti pubblici quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica e patrimoniale.	
	20	Avvisi e programmi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe relativi a spettacoli, concerti, esposizioni, esercitazioni, corse, gare ed altri pubblici trattenimenti, in quanto non contengano note, descrizioni, fotografie od altre indicazioni destinate a scopo di reclame.	
	21	Avvisi, comunque eseguiti, che si affiggono lungo le linee di comunicazione nonchè lungo le linee telefoniche, elettriche e nelle vetture per indicare il divieto e il pericolo di toccare i fili e gli altri apparecchi di trasmissione e quelli indicanti gli orari, le pendenze stradali, i livelli, le stazioni, le fermate, i rallentamenti, gli scambi, i percorsi e relative tariffe, il numero della vettura, il numero dei posti, il tonnellaggio, come pure gli avvisi contenenti avvertenze e divieti al personale di servizio o al pubblico.	Gli avvisi controindicati sono soggetti ad imposta qualora contengano aggiunte di carattere pubblicitario.
	22	Segnalazioni stradali del Touring Club Italiano o di altri Enti purchè non contengano indicazioni pubblicitarie.	
	23	Avvisi di natura politica, sindacale e culturale distribuiti o esposti a cura di partiti politici o di associazioni sindacali, salvo quanto disposto per i giornali murali dal precedente art. 15.	

segue: ALLEGATO B

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	Art.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
segue: Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici	24	Avvisi per rivendita di francobolli e cartoline postali, carta e marche da bollo.	
	25	Regolamenti di condominio ed altri avvisi a carattere non reclamistico affissi o esposti all'interno dei fabbricati.	
	26	Cartelli fatti affiggere dal Touring Club Italiano all'esterno delle drogherie, dei garages ed altri esercizi per indicare nell'esclusivo interesse del pubblico e senza scopo di reclame, i luoghi di smercio della benzina, di prodotti lubrificanti e simili.	
Avvisi e comunicazioni riguardanti la previdenza ed il lavoro	27	Avvisi riguardanti la beneficenza a favore d'indigenti e la assistenza e la previdenza a favore di lavoratori, nonchè gli avvisi relativi ai regolamenti interni di fabbrica ed agli orari di lavoro.	
Iscrizioni monumentali e funerarie	28	Iscrizioni dei monumenti e delle lapidi funerarie.	

Visto, *il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(11011385) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.